

Articolo

Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12 bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2010, n. 25, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2015.

Motivazione

Sussiste l'interesse pubblico al mantenimento delle strutture e attrezzature amovibili sia per evitare ulteriori evitabili costi a carico delle imprese balneari penalizzate, da ultimo, dalle avverse condizioni atmosferiche nella scorsa stagione estiva sia anche per incentivare la destagionalizzazione delle loro attività.

A ciò si aggiunga che i vari Sovrintendenti ai beni architettonici e paesaggistici hanno dato pareri divergenti per lo smontaggio di tali attrezzature balneari così come la Giustizia amministrativa interessata alla problematica ha fornito soluzioni opposte (v. TAR Lecce, Sez. I, 21/11/2012 n. 1926; C.d.S. sez. VI n. 4642 del 18.09.2013).

Per cui appare opportuno nelle more del riordino del settore di sospendere lo smontaggio di tali attrezzature anche al fine di evitare un inutile quanto costoso contenzioso con danno all'Erario.